



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Registro Unico | 534 del 09/12/2020 |
|-----------------------|--------------------|

| | |
|-------------|--|
| Area | A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità |
|-------------|--|

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19- SVOLGIMENTO DEI MERCATI DA GIOVEDÌ 10.12.20 A GIOVEDÌ 14.01.21 E MERCATO AGRICOLO DA DOMENICA 13.12.20 A DOMENICA 10.1.21 NEL RISPETTO DEL DPCM 3.12.20.**

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le Ordinanze del Ministro della Salute in data 19,20,24,27 novembre e 5 dicembre 2020, le cui disposizioni si applicano fino a nuova ordinanza del Ministro della Salute e comunque non oltre il 20 dicembre 2020;
- il Decreto Legge in data 2 dicembre 2020 n.158 in vigore dal 3 dicembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020 e i suoi allegati, le cui disposizioni si applicano dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 e n. 156 del 24 novembre 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" le cui misure hanno avuto effetto dal 13 novembre al 04 dicembre 2020 compresi;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "Coronavirus" Covid-19 , n. 498 del 13 novembre 2020, n. 509 del 18 novembre 2020, n. 518 del 26 novembre 2020, n.531 del 4 dicembre 2020 con le quali sono stati adottati Piani temporanei contenenti le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività di vendita su area pubblica ai sensi delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12 novembre 2020 e n. 156 del 24 novembre 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 532 del 04 dicembre 2020 ad oggetto "Comune di Bassano del Grappa: prolungamento dell'apertura del Centro Comunale Operativo (COC) fino al 15 gennaio 2021", sia per le necessità determinatesi dall'emergenza sanitaria, sia per eventuali necessità dovute alle emergenze idrauliche e idrogeologiche;

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto non ha prorogato o rinnovato la propria ultima Ordinanza n. 156 /2020 che scadeva il 4.12.20 con la quale vietava l'attività di mercati all'aperto se non nei Comuni nei quali fosse adottato dai sindaci un apposito piano con precise condizioni di perimetrazione o delimitazione tali da convogliare i consumatori verso varchi presidiati da sorveglianza pubblica o privata avente anche compito di verificare distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento;

CONSIDERATO quanto indicato nell'Allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" del DPCM del 03.12.2020:

Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- *assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;*
- *verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;*
- *assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*
- *assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
- *individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- *pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.*
- *in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

RITENUTO pertanto di disporre a partire dal giovedì 10.12.20 e fino al giovedì 14.1.2021 lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali del giovedì e del sabato e il mercato agricolo della domenica in Angarano nel rispetto delle indicazioni sopra riportate dell'Allegato 9 "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*" del DPCM del 03.12.2020, per il periodo di vigenza delle stesse, e nel rispetto del Piano comunale del Commercio su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.117/2016 demandando quanto di competenza al Comandante della Polizia Locale di concerto con il Dirigente dell'Area 4 Lavori Pubblici e Protezione Civile e Area 5 Sportello Unico Attività Produttive;

RITENUTO inoltre necessario disporre la sospensione del mercato festivo del sabato 26 dicembre 2020 in considerazione delle restrizioni negli spostamenti previste per il periodo dal 21.12.20 al 6.1.21, tra regioni e province autonome, e per i giorni del 25-26.12.20 e 1.1.21, tra comuni, disposte dal Decreto Legge n.158 del 02.12.2020 e dal D.P.C.M. del 03.12.20;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. a partire da giovedì 10.12.20 e fino a giovedì 14.1.2021 lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali del giovedì e del sabato e il mercato agricolo della domenica in Angarano dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato 9 "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*" del DPCM del 03.12.2020, per il periodo di vigenza delle stesse e nel rispetto del Piano comunale del Commercio su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.117/2016;
2. la sospensione del mercato festivo del sabato 26 dicembre 2020 in considerazione delle restrizioni negli spostamenti previste per il periodo dal 21.12.20 al 6.1.21, tra regioni e province autonome, e per i giorni del 25 e del 26.12.20 e del 1.1.21, tra comuni, disposte dal Decreto Legge n.158 del 2.12.2020 e dal D.P.C.M. del 3.12.20;
3. Le organizzazioni di volontariato di Protezione civile collaborano per assistenza alla popolazione per ridurre il contagio, in attuazione delle disposizioni definite dal COC attivato con Ordinanza n. 532 del 04 dicembre 2020;
4. l'attività di commercio su area pubblica dovrà essere svolta nel rispetto costante delle misure dell'Allegato 9 al DPCM 3.12.20, del Piano Comunale del Commercio su a.p. vigente, nonché delle prescrizioni del Comando di Polizia Locale di concerto con il Dirigente Area 4 Lavori Pubblici e Protezione Civile e Area 5 Sportello Unico attività Produttive, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;

DISPONE

- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.
- la presente è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza potrà essere resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee: pubblicazione nel sito web comunale, comunicazione via PEC o mail o telefono, anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL;
- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, il quale prevede che "*chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206*".

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, 09 dicembre 2020

**IL SINDACO
ELENA PAVAN**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Vicenza
- da inviare al Commissariato di Polizia
- da inviare al Stazione dei Carabinieri
- da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Società Etra Spa
- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)
- da inviare a Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento: Ufficio Tributi Area 1; Ufficio Strade e Protezione Civile – Area 4; Ambiente e SUAP – Area 5